

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

61° Resoconto stenografico

SEDUTA DI LUNEDÌ 17 NOVEMBRE 1997

Presidenza del presidente ZECCHINO
indi del vice presidente SENESE

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 5, 14
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	10
D'ALÌ (Forza Italia)	13

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore	
(2157) CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma	

meno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
BERTONI (Sin. Dem.-l'Ulivo)	3
BUCCIERO (AN), relatore alla Commissione ..	2
CENTARO (Forza Italia)	3
RUSSO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	4
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

Presidenza del presidente ZECCHINO

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) *Nuove norme di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore*

(2157) *CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Nuove norme di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore» e «Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma», d'iniziativa dei senatori Centaro, La Loggia, Schifani e Greco.

Ricordo che nella seduta del 16 settembre scorso la Commissione ha accolto in sede referente il testo unificato proposto dal relatore Bucciero per i disegni di legge in titolo, e che il 25 settembre il Presidente del Senato ha disposto il trasferimento alla sede deliberante.

Propongo pertanto di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di assumere a base della discussione il testo predisposto per l'Assemblea dalla Commissione al termine dell'esame in sede referente (quale risulta all'atto Senato nn. 1496 e 2157-A).

Se non ci sono osservazioni, così si intende stabilito.

Poichè sono state prospettate ipotesi emendative anche rispetto al testo da noi licenziato, propongo altresì di procedere alla costituzione di un comitato ristretto per consentire un approfondimento dei profili problematici di ordine tecnico sottesi al testo assunto a base della discussione.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho alcuna obiezione da fare in merito alla costituzione di un comitato ristretto. Ritengo tuttavia opportuno in veste di relatore ascoltare l'opinione dei colleghi, anche al fine di un più snello e proficuo lavoro.

PRESIDENTE. Naturalmente le conclusioni a cui perverrà il comitato ristretto devono trovare rispondenza nella Commissione plenaria. Esso potrà essere costituito subito per valutare preliminarmente le convergenze dei senatori sul testo oppure una volta trascorso il termine per la presentazione degli emendamenti. Possiamo intanto trovare un accordo al riguardo.

SALVATO. Signor Presidente, credo che ci dobbiamo attenere al Regolamento. Si tratta dell'ennesimo disegno di legge che torna in sede deliberante e in genere si fa questa scelta affinché vi sia un rapido esame.

Concordo con il Presidente che ha proposto di acquisire le precedenti fasi procedurali, ma non vedo assolutamente con favore l'ipotesi che si costituisca un comitato ristretto perchè esso serve in genere quando vi sono più testi da esaminare e in sede referente. In questo caso, invece, c'è un testo base a cui verranno presentati degli emendamenti che la Commissione dovrà poi esaminare.

Ritengo che si possano contemperare le due esigenze della rapidità e della trasparenza dei nostri lavori. Ciò non toglie che tra noi possa esserci un colloquio anche informale, ma – ripeto – sono contraria alla costituzione di un comitato ristretto. Chiedo quindi che fin da ora venga fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Il comitato ristretto può essere costituito solo se c'è l'unanimità della Commissione. Proseguiamo allora secondo le vie normali.

Vorrei comunque specificare meglio il senso della mia proposta. Ritenevo che il comitato ristretto avrebbe potuto filtrare meglio le questioni di ordine tecnico inerenti all'articolato definito in sede referente, senza che ciò, naturalmente, pregiudicasse i diritti di ciascun componente della Commissione. Non c'è dubbio alcuno infatti che la Commissione sia pienamente titolare dei lavori sull'articolato in questione. Non abbiamo mai pensato che vi potesse essere un *vulnus* dei Regolamenti parlamentari. È una procedura del tutto plausibile e che comunque può anche non essere condivisa.

CENTARO. Signor Presidente, un comitato ristretto che lavorasse su una materia così tecnica, proprio per la sua capacità di interlocuzione con il competente Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, presenterebbe un'indubbia utilità ed eviterebbe la presentazione confusa e disordinata di numerosi emendamenti.

Esprimo pertanto il mio parere favorevole alla formazione di un comitato ristretto che veda la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari e che sia in grado di elaborare un testo unitario e una serie di emendamenti che rendano poi più fluidi i nostri lavori.

BERTONI. Signor Presidente, il testo in esame ha avuto una lunga elaborazione in Commissione e, devo dire la verità, grazie all'apporto e alla guida del relatore, abbiamo avuto tutti la possibilità, ciascuno come ha potuto, per le difficoltà tecniche cui faceva riferimento il Presidente, di partecipare alla stesura di un testo di un certo pregio, a cui pure potranno essere apportate delle modifiche.

La materia è stata elaborata ampiamente e mi pare che procedere alla costituzione di un comitato ristretto significhi rimettere in discussione quello che si è già a lungo discusso. Penso invece che sia opportuno fissare fin da ora un termine per la presentazione degli emendamenti; solo se questi fossero numerosissimi e tendessero ad apportare modifiche sostanziali si potrebbe eventualmente riprendere in considerazione l'ipotesi della costituzione di un comitato ristretto.

SALVATO. Signor Presidente, non vorrei sembrare scortese nè verso di lei nè verso i colleghi, ma non possiamo non considerare che la diversificazione delle sedi in cui vengono discussi gli argomenti rischia di penalizzare i piccoli Gruppi che non possono partecipare all'esame di tutte le questioni.

Infatti i piccoli Gruppi non sono in grado di garantire la loro partecipazione a tutti i livelli. Pertanto la costituzione di un comitato ristretto significherebbe penalizzare i membri dei Gruppi numericamente più esigui rispetto ai colleghi degli altri Gruppi. È vero che poi l'esame del provvedimento dovrebbe proseguire di nuovo in sede di Commissione ma chiaramente a chi non ha potuto partecipare ai lavori del comitato ristretto mancherebbe una fase della discussione.

Quindi, poichè per il provvedimento in esame è stato autorizzato il trasferimento della discussione in sede deliberante, seguiamo la procedura prevista dal Regolamento.

Tra l'altro ha ragione il senatore Bertoni: il lavoro in sede di Comitato ristretto, necessario in sede referente, è già stato compiuto in larga misura.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Salvato, per il chiarimento che ci ha fornito circa le ragioni, certamente fondate, alla base della sua posizione.

RUSSO. Signor Presidente, la ragione per cui è stata avanzata la richiesta di costituire un comitato ristretto è legata al fatto che il testo in esame non presenta, salvo forse in alcuni punti, rilevanti motivi di dissenso di carattere politico; viceversa, vi è la necessità di una «rifinitura» tecnica.

Tuttavia, signor Presidente, preso atto che non vi è consenso per la formazione di un comitato ristretto, credo che questo stesso risultato si possa raggiungere fissando il termine per la presentazione degli emendamenti e consentendo eventualmente al relatore, nell'intervallo di tempo intercorrente tra oggi e il momento della scadenza per la presentazione delle proposte emendative, di avere contatti informali al fine di svolgere il lavoro di revisione tecnica necessario, che potrebbe tradursi in emendamenti del relatore, salvo sempre il diritto per gli altri membri della Commissione di presentare altre proposte di modifica.

Ritengo che per questa via potrebbe essere data soddisfazione a quella esigenza da cui era derivata la richiesta di costituire un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Dobbiamo prendere atto che sull'istituzione di un comitato ristretto non vi è consenso unanime. Propongo pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per il 5 dicembre prossimo, alle ore 12.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Sospendo brevemente la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 15,35, sono ripresi alle ore 15,50.

Presidenza del vice presidente SENESE**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

D'ALÌ, SCOPELLITI, CIRAMI, MAGGIORE, FOLLIERI, PEL-LEGRINO, MORANDO, MACERATINI, VALENTINO, GRECO, DIANA Lino, VERTONE GRIMALDI, PETTINATO, CORTIANA, BOCO, CARCARINO, RUSSO SPENA, PASTORE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella notte del 26 gennaio 1976 in una caserma di Alcamo (Trapani) vennero uccisi i carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta;

che il 13 febbraio 1976, a seguito della chiamata in correità fatta da Giuseppe Vesco, vennero fermate quattro persone, fra le quali due minorenni, Vincenzo Ferrantelli (nato ad Alcamo il 17 settembre 1958) e Gaetano Santangelo (nato ad Alcamo il 21 febbraio 1959);

che successivamente all'arresto, trattenuti alcune ore presso i carabinieri, sia Ferrantelli che Santangelo rendevano dichiarazioni autoaccusatorie; quindi, portati dopo 18 ore innanzi al procuratore della Repubblica, ritrattavano le dichiarazioni precedentemente rese ai carabinieri, proclamavano la loro innocenza, riferivano di violenze subite (che risultano dagli atti di ingresso in carcere);

che lo stesso Giuseppe Vesco, davanti al procuratore della Repubblica, nel dichiararsi colpevole dei reati commessi, ne assumeva la paternità e ritrattava le accuse fatte rilevando che «altri soggetti erano stati suoi correi e che, comunque, l'indicazione dei nomi di Ferrantelli e Santangelo aveva avuto origine dalla necessità di liberarsi dalle torture alle quali era stato sottoposto dai carabinieri» (oltre che nelle dichiarazioni rese al procuratore della Repubblica, la ritrattazione delle accuse si trova in altri atti processuali, quali il diario di Vesco trovato nella sua cella ed allegato quindi agli atti);

che nel gennaio del 1978, dopo due anni di istruttoria, Ferrantelli e Santangelo vennero rinviati a giudizio; a supporto del rinvio a giudizio vi era soltanto la chiamata in correità e le dichiarazioni autoaccusatorie, poichè nessuno degli oggetti trafugati dalla caserma venne mai trovato in loro possesso o in luoghi da loro frequentati, nessuna causale a riscontro potè essere attribuita dal giudice istruttore, dal momento che la vita vissuta dai ragazzi li vedeva lontani da ogni forma di attività delinquenziale e/o di attività terroristica, e nessuna delle motivazioni del Vesco poteva essere attribuita ai giovani accusati;

che il 15 maggio 1978 iniziò il processo innanzi alla corte d'assise di Trapani;

che il 19 maggio 1978 la corte ritenne l'istruttoria incompleta e, valutata la necessità di trovare chiarezza rispetto alle dichiarazioni rese dagli imputati ed all'attendibilità dell'accusa, annullò il rinvio a giudizio, rimise gli atti al giudice istruttore per una ulteriore istruttoria e, inoltre, per l'attivazione di un procedimento contro ignoti con l'accusa di maltrattamenti ai danni degli accusati, con l'obiettivo di accertare la genuinità, la spontaneità, la veridicità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dagli imputati;

che il pubblico ministero mosse appello avverso tale ordinanza e nel gennaio 1979 la Corte di cassazione convalidò l'annullamento dell'istruttoria e rigettò il ricorso del pubblico ministero;

che dopo 27 mesi di carcerazione preventiva i due giovani vennero scarcerati per la decorrenza dei termini di carcerazione preventiva e con ordinanza dell'ufficio istruzione competente allontanati dai luoghi di residenza: Ferrantelli scelse quale destinazione Livorno presso alcuni parenti (iniziò a lavorare il 10 luglio 1978 con mansioni di apprendista operaio presso una impresa edile), mentre Santangelo scelse Mascalucia (Catania) presso il convento dei Padri Passionisti (dove cominciò immediatamente a lavorare con mansioni di cantiniere);

che l'11 marzo 1980 il giudice istruttore ordinò il rinvio a giudizio degli imputati e dichiarò non doversi procedere contro ignoti; intanto, in fase istruttoria (dunque a distanza di due anni dagli arresti) vennero prodotti certificati medici attestanti lesioni che i carabinieri avrebbero subito dalla folla al momento della traduzione in carcere degli accusati; a sostegno di tale tesi si affermò che le ecchimosi riscontrate al momento dell'ingresso al carcere erano state provocate dalla folla, ma tale circostanza fu con fermezza smentita dagli stessi carabinieri in sede di dibattimento;

che il 25 novembre 1980 iniziò il processo, conclusosi il 10 febbraio 1981 con sentenza della corte d'assise di Trapani con la quale gli imputati vennero assolti per insufficienza di prove; la corte ritenne che il processo, indiziario, non trovava riscontri in prove che potessero affermare la colpevolezza degli imputati e che, comunque, le dichiarazioni autoaccusatorie e la chiamata in correità non potevano essere assurte al rango di prova; avverso tale sentenza mossero appello il pubblico ministero e gli imputati che avevano richiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto;

che il 23 giugno 1982 si celebrò l'appello innanzi alla corte di appello di Palermo che condannò i giovani, la motivazione della condanna, riportata in una lunghissima sentenza di ben 392 pagine, non trovava riscontro nei fatti processuali; fatti assolutamente certi erano stati dalla corte travisati e rivisitati al fine di costruire il castello accusatorio; avverso la sentenza mossero ricorso il pubblico ministero e gli imputati;

che il 22 dicembre 1984 la Corte di cassazione accolse il ricorso degli imputati e rimise gli atti al giudice di rinvio presso la corte d'appello-sezione minori di Palermo, gli imputati, giudicati fino a quel momento da un tribunale per maggiorenni, furono mandati, finalmente, presso il giudice naturale; la Cassazione in particolare, ritenne credibili

le asserite violenze, non probanti le confessioni extragiudiziarie, carente la motivazione della causale, non credibile la chiamata in correità per la scarsa attendibilità del Vesco;

che il 7 marzo 1986 la corte d'appello-sezione minori di Palermo assolse gli imputati per insufficienza di prove e ritenne di poter confermare che le risultanze processuali non erano tali da indurre ad una affermazione di responsabilità;

che gli imputati e il pubblico ministero ricorsero in Cassazione;

che il 12 gennaio 1987 la Corte di cassazione accolse il ricorso del pubblico ministero per ragioni di ordine procedurale e rimise gli atti alla corte d'appello-sezione minori di Caltanissetta, inoltre ritenne che l'impugnata sentenza era carente in ordine alla motivazione e che, pertanto, correva l'obbligo di meglio motivarla;

che il 31 maggio 1988 la corte di appello-sezione minori di Caltanissetta dichiarò doversi attribuire efficacia retroattiva alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1983 e, pertanto, annullò tutte le sentenze emesse sino a quel momento, facendo così regredire il procedimento al primo grado di giudizio; annullò la sentenza emessa dalla corte di assise di Trapani del 10 febbraio 1981 e dispose la trasmissione degli atti alla procura di Palermo;

che il 6 ottobre 1989 il tribunale per i minori di Palermo assolse per insufficienza di prove; inoltre, ritenne che gli indizi non potevano considerarsi univoci e concordanti tanto da poter supplire alle manchevolezze delle prove; dichiarò, poi, mancante il riscontro di una causale valida e credibile che potesse avere indotto gli accusati ad un comportamento di così grave violenza; si appellarono il pubblico ministero e gli imputati che ancora una volta richiedevano l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

che il 18 aprile 1990 con ordinanza la corte di appello-sezione minori di Palermo ritenne di non poter svolgere il processo; sollevò conflitto di competenza funzionale e rimise gli atti alla Corte di cassazione;

che il 2 ottobre 1990 la Corte di cassazione risolse il conflitto di competenza e rimise gli atti alla corte di appello-sezione minori di Caltanissetta; inoltre ridiede efficacia alla prima sentenza della corte d'assise di Trapani del 10 febbraio 1981 conclusasi con l'assoluzione per insufficienza di prove;

che il 6 aprile la corte di appello-sezione minori di Caltanissetta condannò Ferrantelli a 14 anni e Santangelo a 22 anni di reclusione; ritenne credibile la chiamata in correità del Vesco, attendibili le dichiarazioni extragiudiziarie (sebbene contrastanti, contraddittorie, non rispondenti alle generiche dell'omicidio) e considerò gli oggetti trafugati dalla caserma e trovati in possesso del Vesco elementi di prova anche per il Santangelo e il Ferrantelli;

che il presidente dottor Patanè basandosi sulla sentenza emessa dalla corte di appello di Caltanissetta da lui presieduta in un procedimento che riguardava un coimputato maggiorenne (che altro *iter* processuale aveva subito) ritenne di poter costruire l'accusa sulla

base di affermazioni che già si evincono da quella sentenza e che nulla doveva trovare in comune con gli imputati;

che la sentenza è basata sul principio del libero convincimento del giudice; in questa fase, infatti, non emersero fatti nuovi che potevano giustificare la condanna;

che gli imputati e il pubblico ministero ricorsero in Cassazione;

che l'8 gennaio 1992 la Corte di cassazione rigettò il ricorso degli imputati, ritenne la motivazione sufficiente e ovviamente l'analisi del travisamento del fatto, non attribuì valore al fatto che le dichiarazioni autoaccusatorie non convergono su nulla, anzi che divergono su tutti i passaggi della vicenda e non valutò che il giudice nisseno non aveva tenuto conto dell'obbligo imposto dalla sentenza della Corte di cassazione del 22 dicembre 1984 che imponeva al giudice di rinvio l'analisi globale della personalità del soggetto e l'analisi sulla causale propria sia per Ferrantelli che per Santangelo;

che il 18 gennaio 1992 le mogli degli imputati hanno presentato richiesta di concessione della grazia; tale richiesta ha rappresentato l'ultimo atto di disperazione alla ricerca di una pace rincorsa per quasi vent'anni; nella richiesta si sottolinea che Ferrantelli e Santangelo sono stati presenti a tutte le udienze, in tutte le sedi; che non hanno mai ostacolato il normale *iter* processuale; che hanno continuato a lavorare migliorando nel tempo la loro condizione lavorativa; che hanno condotto una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e mai ad azioni delinquenti;

che in data 14 dicembre 1993, su consiglio degli organi preposti alla concessione della domanda di grazia, sono state raccolte ben 9.646 firme nel territorio tra coloro che hanno conosciuto i ragazzi diventati ormai uomini trentaseienni;

che il 21 luglio 1994 le famiglie hanno riproposto la domanda di grazia in favore di Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo essendo state consegnate al Presidente della Repubblica anche le 9.646 firme raccolte; tale raccolta aveva l'obiettivo di dimostrare che i ragazzi sono perfettamente inseriti nella società, anzi che sono profondamente stimati da tutti e che non possono assolutamente essere considerati pericolosi (a questa ulteriore domanda di riesame non è stata ancora data risposta);

che il 2 marzo 1995 la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha accolto le istanze presentate da Ferrantelli e Santangelo dichiarando l'ammissibilità del ricorso presentato per i seguenti motivi:

sussiste un danno per i ricorrenti derivato dalla durata del procedimento penale (17 anni);

sussiste un danno derivato dal presunto carattere iniquo del procedimento risultante dalla modalità di amministrazione delle prove e dalla parzialità adottata dal presidente della corte d'appello dei minori di Caltanissetta;

che, accolto il ricorso, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha adito la Corte europea;

che il 7 agosto 1996 la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha accolto il ricorso presentato dalla Commissione e da Ferrantelli e Santangelo, confermando che:

lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti dell'uomo riguardo alla durata del procedimento;

lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, riguardo alla mancanza di imparzialità della corte d'appello-sezione minori di Caltanissetta,

si chiede di sapere:

preliminarmente, quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia relativamente ai fatti illustrati in premessa e in particolare quali siano le loro considerazioni in merito ad un *iter* processuale che ha visto pronunciarsi con sentenze diverse, contrastanti e contraddittorie l'una con l'altra complessivamente ben tredici diverse corti della Repubblica italiana, la Commissione europea dei diritti dell'uomo (che ha ammesso il ricorso dei condannati nel 1995) e, il 7 agosto 1996, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo;

quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia relativamente ai motivi che hanno determinato l'accoglimento delle istanze da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo:

a) sussistenza di un danno per i ricorrenti derivato dalla durata del procedimento penale;

b) sussistenza di un danno derivato dal presunto carattere iniquo del procedimento risultante dalla modalità di amministrazione delle prove e dalla parzialità addotta dal presidente della corte d'appello dei minori di Caltanissetta;

quali considerazioni intendano esprimere e se non ritengano grave, preoccupante e particolarmente significativo che la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, nell'accogliere il ricorso presentato dalla Commissione, abbia motivato tale accoglimento confermando che:

a) lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione riguardo alla durata del procedimento;

b) lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione riguardo alla mancanza di imparzialità della corte d'appello-sezione minori di Caltanissetta;

quali siano dunque gli atti, gli obblighi e gli adempimenti per lo Stato italiano, conseguenti a una sua condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente a una scorretta gestione di un processo penale ovvero se sia prevedibile e possibile la sospensione della pena e la revisione del processo ovvero, inoltre, se il pronunciamento della Corte medesima sia totalmente o parzialmente privo di effetti sia nei confronti dei ricorrenti che pur si vedono accolto il ricorso sia nei confronti dello Stato che venga formalmente condannato;

con riferimento al caso riferito in premessa, quali siano invece gli atti, le istanze e gli strumenti a disposizione dei signori Ferrantelli e Santangelo (sempre nel caso in cui al loro ricorso consegua una condanna della Corte europea nei confronti dello Stato italiano) per rientrare in possesso della loro libertà, per vedere riconosciuta la loro innocenza, per ottenere un giusto riconoscimento dei gravissimi e difficilmente quantificabili danni subiti;

se non ritengano quindi il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia - non prevedendo ad oggi il nostro ordi-

namento alcun meccanismo per cui la condanna da parte della Corte europea nei confronti dello Stato italiano imponga atti volti a riparare i danni subiti dai ricorrenti e l'annullamento dell'applicazione delle sentenze emesse in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione citata - di dover provvedere immediatamente alla predisposizione e all'adozione di provvedimenti legislativi giudicati i più adeguati al fine di rendere operative, efficaci, vincolanti le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare laddove esse siano emesse a tutela di cittadini che abbiano subito danni e/o gravi ingiustizie da parte dello Stato italiano;

se non ritenga quindi - infine - il Ministro di grazia e giustizia di tenere nel dovuto conto, insieme a tutti gli altri elementi indicati dagli interroganti, anche i pronunciamenti degli organismi europei ai fini dell'esame della richiesta di grazia presentata dai parenti dei signori Ferrantelli e Santangelo, che appare oggi l'ultimo strumento nelle mani dello Stato per riaffermare i superiori principi della giustizia e della verità.

(3-01014)

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si può esprimere un giudizio in merito ai fatti e alla vicenda processuale, particolarmente lunga e complessa, riguardante Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo, tenendo presente il contenuto della sentenza emessa in data 7 agosto 1996 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

In tale provvedimento è vero che la Corte ha ritenuto che vi sia stata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea dei diritti dell'uomo relativamente alla durata del procedimento e la violazione della stessa disposizione per mancanza di imparzialità della sezione per i minorenni della corte di appello di Caltanissetta, ma la stessa Corte ha escluso, addirittura all'unanimità, la violazione delle norme della citata Convenzione relativamente al diritto ad un processo equo.

Questo punto della decisione di una delle massime autorità internazionali in ordine alla tutela dei diritti dell'uomo ridimensiona, almeno in parte, il caso in quanto nella motivazione è espressamente affermato che i ricorrenti hanno «beneficiato di un processo equo».

E' vero che la durata complessiva delle varie vicende processuali non può non ritenersi allarmante, ma un esame obiettivo delle medesime vicende permette di affermare che la gravità dei fatti contestati al Ferrantelli ed al Santangelo, con implicazioni certamente mafiose, la minor età degli stessi e il loro coinvolgimento con imputati maggiorenni sono stati indubbiamente determinanti nella durata dell'intero giudizio, nel corso del quale non si deve dimenticare che la Corte di cassazione è intervenuta ben cinque volte, a dimostrazione della particolare complessità di ciascuna delle varie fasi processuali.

Va, altresì, rilevato che il 31 maggio 1988 (dopo circa dodici anni dall'omicidio di due carabinieri) la corte di appello-sezione minori di

Caltanissetta, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 1983 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che aveva sottratto al tribunale per i minorenni procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato), annullò tutte le sentenze emesse fino a quel momento, facendo così regredire il procedimento al primo grado di giudizio, per cui tutta la vicenda processuale deve essere considerata in due distinte e diverse fasi processuali, una fino al 31 maggio 1988 e l'altra da tale data alla sentenza definitiva della Corte di Cassazione dell'8 gennaio 1992.

la seconda fase, quella definitiva, è dunque durata complessivamente meno di quattro anni e va sottolineato che è stata quella che ha permesso ai due imputati di beneficiare di un processo davanti al vero giudice naturale, che per la loro particolare condizione doveva essere, come è stato, il giudice per i minorenni.

Per quanto riguarda la dichiarata violazione della norma per la mancanza di imparzialità, va rilevato che nella sentenza della corte europea dei diritti dell'uomo si riferisce soltanto di «timori dei ricorrenti relativamente all'imparzialità della sezione per i minorenni della Corte di appello di Caltanissetta» e, comunque, la questione deve ormai considerarsi risolta in via generale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1996, che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma che permetteva la partecipazione al giudizio nei confronti dell'imputato del giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale fosse già stata comunque valutata.

In conclusione, non risulta il «presunto carattere iniquo del procedimento» sostenuto dagli onorevoli interroganti, mentre, per quanto riguarda il danno che avrebbero subito il Ferrantelli ed il Santangelo, le relative domande rivolte alla Corte europea sono state dichiarate inammissibili della stessa corte perchè proposte tardivamente.

Pertanto, non sussiste neanche l'unico obbligo che la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo poteva imporre allo Stato italiano, e precisamente il pagamento di una somma di denaro a favore dei ricorrenti, a titolo di «equa soddisfazione».

Per quanto concerne la possibilità di accoglimento delle domande di grazia, la direzione generale degli affari che ha comunicato che nelle due relazioni obiettive concernenti la richiesta di grazia di Ferrantelli e Santangelo è stato dato atto del parere negativo espresso dal procuratore generale della Repubblica «avuto riguardo alla gravità del fatto e al suo movente, allarme sociale a suo tempo suscitato, alla quantità di pena ancora da espiare e al mancato perdono delle parti offese».

Premesso quanto sopra, va preso atto della sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in data 7 agosto 1996 al fine di stabilire la sua valenza per un atto di grazia.

Esaminando la suddetta decisione emerge in primo luogo che è stata esclusa la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e 3 d) relativamente al diritto dell'imputato di avere un equo processo.

In secondo luogo, si osserva che la mancanza di imparzialità della sezione per i minorenni della corte di appello di Caltanissetta – come del resto chiarito dalla corte – va vista sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo: ora, quanto al primo, i ricorrenti non hanno contestato l'imparzialità personale del presidente della Corte.

Resta da dire dell'aspetto oggettivo consiste nell'aver il giudice già espresso un apprezzamento sui fatti di causa e sul ruolo dei ricorrenti.

Orbene, la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione per tale causa è stata la conseguenza non di un'errata decisione giudiziaria o di un'errata condotta di un giudice bensì il frutto di una scelta del legislatore che, fino alla sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 1996, n. 371, ha consentito che partecipasse al giudizio nei confronti di un imputato lo stesso giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione dell'imputato medesimo fosse stata già valutata.

Del resto, il legislatore con decreto-legge 23 ottobre 1996, n.553, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 652, a provveduto a regolare gli effetti delle situazioni di incompatibilità che – in ossequio al principio dell'intagibilità del giudicato se non per fatti riconducibili al diritto sostanziale (articolo 2 del codice penale e 673 del codice di procedura penale) o per revisione (articolo 629 e seguenti del codice di procedura penale) e del principio della certezza del diritto – non riguardano e non possono riguardare sentenze irrevocabili emesse nel rispetto della legge del tempo.

Occorre quindi tenere presente che il giudicato formatosi nei confronti di Ferrantelli e Santangelo non è stato scalfito dalla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Ai fini che concernono la grazia va dunque posto un diverso interrogativo, se cioè per effetto della sentenza della Corte europea, sussistono altre ragioni che facciano ritenere l'«ingiustizia sostanziale» della decisione di condanna.

Al riguardo si osserva che sulle censure mosse dai ricorrenti (presumibile estorsione delle confessioni degli imputati, impossibilità di interrogare o di fare interrogare un imputato che aveva chiamato in correità il Ferrantelli e il Santangelo) la Corte europea ha escluso ogni violazione dei principi che regolano un processo equo.

Pertanto, non essendo riscontrabili fatti o atti da cui desumere un pregiudizio di fatto o di diritto delle posizioni dei ricorrenti, non sembrano emergere motivi di ingiustizia «sostanziale» idonei a giustificare il ricorso ad uno strumento «eccezionale» quale la grazia.

La situazione, dunque, non sembra essere mutata rispetto a quella prospettata agli costituzionali cui compete la proposta o l'atto di grazia.

Infine, soltanto per una più esaustiva valutazione della vicenda, faccio presente che dal 1978 gli interessati non risultano più incarico al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, vale a dire non

sono più detenuti per decorrenza dei termini di custodia preventiva, e che non sono stati mai più arrestati.

D'ALÌ. Signor Presidente, non posso ritenermi soddisfatto della risposta data dal Governo alla mia interrogazione che, peraltro, è anche sottoscritta da altri colleghi appartenenti a diverse parti politiche, che ringrazio.

Mi ha molto sorpreso il richiamo alla certezza di implicazione mafiosa, sottolineato dal Sottosegretario, in fatti riferiti a minorenni quando ritengo vi siano stati piuttosto forti condizionamenti negativi dell'ambiente in cui il Ferrantelli e il Santangelo si sono formati. Tale aspetto non è comunque oggetto della nostra interrogazione, anche se potrebbe esserlo, ma sono sicuro che se venisse preso in considerazione permetterebbe di giudicare diversamente questi due giovani la cui vicenda processuale ha certamente segnato per intero la loro esistenza e continua a segnalarla per le conseguenze che essa ha comportato.

Quello che vorrei sottolineare in questo momento è che il fatto che la Corte costituzionale abbia, con la sentenza n. 371 del 1996, riconosciuto il difetto più volte messo in evidenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo è certamente sintomatico e sta a dimostrare che anche la Corte costituzionale si è resa conto di una grossa anomalia che esisteva nel nostro diritto processuale (la sentenza n. 371, infatti, non ha più consentito che partecipasse nel giudizio nei confronti di un imputato lo stesso giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione dell'imputato medesimo fosse già stata valutata). Il fatto poi che il Parlamento e il Governo ne abbiano subito recepito le indicazioni con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 652, sta ad indicare che quell'anomalia andava effettivamente corretta.

Tutto questo non può che portare acqua al mulino dell'insistenza della richiesta di una favorevole considerazione da parte degli organi costituzionali competenti dell'accoglimento della domanda di grazia. È vero che tale domanda ha bisogno di alcuni elementi che il Sottosegretario ha riferito mancare in questo momento, ma la grazia in un sistema di grande civiltà giuridica come il nostro non è solamente la clemenza accordata a chi effettivamente è stato colpevole; essa in casi eccezionali, a mio giudizio, può essere utilizzata come estremo strumento di giustizia di fronte a riconosciute disfunzioni del sistema processuale.

È tale aspetto che il Governo deve prendere in considerazione in questo caso, così come deve prendere in seria considerazione l'opportunità di inserire nel nostro ordinamento una norma che preveda la revisione dei processi quando vi siano sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che stigmatizzano non soltanto la lentezza dei procedimenti, ma anche eventuali vizi nella formazione del giudizio, sia pure più di forma che di sostanza, come rilevato dal Sottosegretario nel caso di cui ci stiamo occupando.

La presentazione al Parlamento di un provvedimento di questa fatta varrebbe in ogni caso a non rendere vano il sacrificio - questo è a no-

stro giudizio – dei due giovani cui si riferisce l'interrogazione: il venire a conoscenza del fatto che in virtù del loro caso si è attivata una procedura destinata ad evitare che nel futuro questi casi si abbiano a ripetere potrebbe già essere motivo di soddisfazione, al di là del loro personale interesse a che il caso venga riconsiderato e quindi venga proposto agli organi costituzionali competenti l'accoglimento della domanda di grazia.

È per tali motivi che non posso ritenermi soddisfatto della pur puntuale risposta che il Governo ha dato alla mia interrogazione. Credo tuttavia che il Governo ancora qualcosa possa fare ed è per questo che rinnovo l'istanza affinché questa pratica possa essere esaminata con la giusta benevolenza, anche se non di benevolenza in senso stretto si tratta ma dell'accoglimento di un'istanza che dal punto di vista e del diritto e dell'umanità merita di essere presa in seria considerazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. VINCENZO FONTI

